

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione di Roma

RICORSO

con istanza cautelare ex artt. 55 c.p.a.

Nell'interesse di:

Battiatto Caterina, nata a Catania il 30 agosto 1966, codice fiscale BT*T CRN 66M70 C351N, residente a Lentini (SR) in Via Padre Di Stefano n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), del foro di Catania, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it; **ricorrente**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del Ministro *pro tempore*, codice fiscale 80185250588, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

E NEI CONFRONTI DI

Bellassai Luigi, nato Vittoria (RG) il 5 febbraio 1967 e con indirizzo di posta elettronica certificata geol.bellassai@pec.epap.it; **controinteressato**

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione della misura cautelare invocata

- *in parte qua*, del risultato della prova scritta della ricorrente di cui alla procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – *Procedura riservata per Dirigenti scolastici recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, comma da 11 quinquies a 11 novies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14* (doc. 1);

- del punteggio ottenuto dalla candidata (6.9 – prova superata) comunicato alla stessa con **avviso del 7 maggio 2024**, pubblicato sulla pagina personale del portale *Formez* (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

- della ricorrente, in riforma degli atti impugnati, all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di **0,40** punti.

PREMESSA IN FATTO

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, in relazione al Concorso Dirigenti Scolastici anno 2017, ha previsto l'indizione di “un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale” con lo scopo di “*coprire i posti vacanti di dirigente scolastico*” ed “*anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso*”.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono state definite le modalità di partecipazione al predetto corso e alla relativa prova finale.

In effetti, l'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa, svolgeva il Corso formativo e la conseguente prova finale che veniva superata con il **punteggio di 6.9 punti**, come da avviso pubblicato il 7 maggio 2024 nell'area riservata della procedura (doc. 2).

Tuttavia, l'attribuzione di punteggio riconosciuto alla Prof. Battiato è viziata, sotto il profilo dell'eccesso di potere, per avere l'Amministrazione resistente sottoposto alla candidata dei **quesiti palesemente errati o comunque ambigui, fuorvianti e incompleti**, per i motivi di cui *infra*.

Pertanto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, propone ricorso avverso i provvedimenti emanati dall'Amministrazione per i seguenti

MOTIVI

- 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M n.107 del 2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione.**

Come anticipato in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha sottoposto alla odierna ricorrente una prova caratterizzata da quesiti palesemente errati o comunque ambigui e fuorvianti.

In particolare, in questa sede, si contesta il contenuto di quattro domande e delle relative risposte (ritenute corrette dal MIM), poiché palesemente errato.

Più precisamente, ci si riferisce ai quesiti nn. **34, 37, 41 e 58** di cui all'allegata scheda di valutazione della prova preselettiva (si veda doc. 1).

Preliminarmente, si evidenzia che nell'auspicata ipotesi in cui codesto On. Collegio ritenesse fondate le censure che saranno articolate in relazione a ciascuno dei quesiti contestati, la ricorrente otterrebbe un punteggio superiore (nello specifico **7.3** punti) e, pertanto, potrebbe beneficiare di una migliore scelta della sede ove prestare la propria attività lavorativa.

Tanto premesso, si andranno ad analizzare singolarmente i quesiti controversi al fine di evidenziare l'approssimazione e la superficialità con cui il Ministero ha articolato la prova scritta.

➤ **Quesito n. 34**

Testo del quesito, riportato qui di seguito per stralcio (c.f.r. pag. 8, doc. 1):

34 Nelle linee guida per l'orientamento adottate con il d.m. 22 dicembre 2022, n. 32, al punto 4 si dichiara che:

☒ l'orientamento inizia, dalla scuola primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia, sin dalla scuola dell'infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia dalla frequenza dei servizi educativi fino ad estendersi alla scuola secondaria di primo grado, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia a partire dalla scuola secondaria di primo grado quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

Con riferimento al quesito numero 34, la ricorrente avrebbe errato a selezionare la risposta **in rosso** *“l'orientamento inizia, sin dalla scuola dell'infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento”*.

Tuttavia, la risposta considerata esatta dal Ministero (sopra **in verde**) non può essere tale, in virtù di **un richiamo normativo palesemente errato**.

Ed infatti, il D.M n. **32** del 22 dicembre 2022 nulla ha a che vedere con le materie oggetto d'esame.

Rettamente, il Ministero avrebbe dovuto, invece, richiamare il D.M. n. **328** del 22 dicembre 2022.

Insomma, nella fattispecie appare **evidente** che l'errore compiuto dal MIM ha avuto un **c.d. effetto fuorviante** che ha sicuramente influito nell'esito della prova.

L'avere posto un quesito improprio/errato e, come tale, incomprensibile non è una mera irregolarità ma **un'intrinseca illegittimità del procedimento amministrativo**, che attribuisce il **diritto alla ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio di 0.1**.

Sul punto:

“Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verifica e alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ravvisa dunque **il carattere ambiguo della formulazione del quesito n. 21 - espressamente contestato - in quanto, nella sostanza, non recava alcuna possibile risposta esatta**, rilevando come l'accertata ambiguità

del quesito medesimo abbia finito per penalizzare in maniera determinante il ricorrente precludendo allo stesso un migliore posizionamento in graduatoria.”

(Tar Lazio, sez. Terza, 18 aprile 2024, n. 7687).

➤ Quesito n. 37.

Testo del quesito, riportato qui di seguito per stralcio (c.f.r. pag. 9, doc. 1):

37 Con quale norma è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione?

☐ D.lgs. n. 286/2004.

☒ D.p.r. n. 80/2013.

☐ L. 107/2015.

☐ Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n. 11.

Con riferimento al quesito numero 37, la ricorrente avrebbe errato a selezionare la risposta **rossa**: “D.p.r. n. 80/2013”, in quanto quella corretta sarebbe quella **verde**: “D.lgs. n. 286/2004.”.

Anche in questo caso, la risposta indicata come corretta in realtà non lo è!

Ed infatti, il D. lgs n. 286/2004 istituisce il **Servizio** Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e non il **Sistema** Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

A dimostrazione di quanto affermato sarà sufficiente riportare la rubrica del compendio normativo richiamato, ovverosia: “Istituzione del **Servizio** nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

Viceversa, come correttamente indicato dalla Prof. Battiato, l'istituzione e l'organizzazione del (diverso) **Sistema** Nazionale di Valutazione è avvenuta con il successivo D.p.r. n. 80/2013, difatti rubricato: “Regolamento sul **sistema** nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.

Alla luce della superiore ricostruzione, la risposta esatta al quesito formulato è solo quella indicata dalla ricorrente e pertanto, alla stessa **dovrà essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 0.1 con riferimento alla domanda n. 37.**

➤ **Quesito n. 41.**

Testo del quesito, riportato qui di seguito per stralcio (c.f.r. pag. 10, doc. 1):

41 Secondo l'art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l'integrazione scolastica?

- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dall'asilo nido.
- ☒ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, ad esclusione delle università.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola primaria.

Con riferimento al quesito numero 41, la ricorrente avrebbe errato a selezionare la risposta **rossa**: “In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia”, in quanto quella corretta sarebbe la risposta **verde**: “In tutte le tipologie di scuole, a partire dall'asilo nido”.

Anche in questo caso, la risposta indicata come corretta in realtà è errata!!

Ed infatti, l'art. 12 della Legge n. 104/1992, al comma 1, a cui sembra far riferimento la risposta proposta dal sistema come esatta, recita quanto segue: “Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito **l'inserimento** negli asili nido”.

Il suddetto comma fa riferimento al concetto di **inserimento** del bambino portatore di handicap nel sistema d'istruzione e non al ben diverso concetto di **integrazione**, così come richiesto dal quesito in oggetto.

Il *concetto di integrazione scolastica* infatti, come anche precisato dal successivo **comma 3** dell'art. 12 della normativa richiamata, ha come obiettivo *lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*.

D'altronde, il comma secondo dell'art. 12 prevede espressamente che: “è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione (ovverosia, **l'integrazione scolastica!!**) della persona handicappata nelle **sezioni di scuola materna**, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Dunque, lontano e diverso è il concetto di *inserimento* che, invece, fa riferimento al *semplice atto di accogliimento* del bambino con handicap nel sistema scolastico, già negli asili nido.

➤ **Quesito n. 58.**

Testo del quesito, riportato qui di seguito per stralcio (c.f.r. pag. 14, doc. 1):

58 In materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l'art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?

☐ In occasione del matrimonio il dirigente ha diritto a 10 giorni di permesso retribuito da fruire entro 120 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

☐ Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico.

☒ Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa.

☐ Durante le assenze retribuite spetta al dirigente il 50% dell'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario.

Con riferimento al quesito numero 58, la ricorrente avrebbe errato a selezionare la risposta **rossa**: “Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/ anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa”, in quanto quella corretta sarebbe la risposta **verde**: “Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico.”.

Nulla di più sbagliato!

Ed infatti, l'art. 15 del Contratto collettivo richiamato, recita al punto a) che “il Dirigente ha diritto di assentarsi” per “partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico”.

È, dunque, *ictu oculi* evidente la correttezza della risposta fornita dalla Prof. Battiato.

Di converso, è altrettanto evidente l'uso improprio del termine astenersi (concetto ben diverso da quello di assentarsi), riferito alle ipotesi di legittima **assenza** riconosciute dalla contrattazione collettiva di settore al Dirigente scolastico.

Alla luce delle superiori censure, non v'è dubbio che il carattere equivoco delle domande contestate è insuperabile; non vi è alcun ragionamento logico-deduttivo-interpretativo che può essere richiesto al candidato per il superamento di un tale stato di cose.

La presenza di quesiti errati e ambigui ha generato come suo proprio effetto un **disorientamento** in capo alla candidata (cd. “effetto disorientante”) determinando uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, avendo, la candidata, investito del tempo per rintracciare una soluzione corretta.

L'Amministrazione ha operato con eccesso di potere con i caratteri tipici dell'illogicità e dell'incoerenza, ed in violazione del generale principio di affidamento del corretto svolgimento delle prove di ammissione, **stante che la presenza dei citati quesiti errati ha dispiegato effetti disorientanti nell'attività d'esame, così influenzando negativamente l'esito della prova.**

In altre parole, la presenza di tali fattori di disturbo “*non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuyente che la prova di ammissione consisteva ‘nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate’ (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)*” (TAR Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08).

Una prova così somministrata non è affatto “*idonea ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso*” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

L'impatto dell'effetto disorientante sulla prova della ricorrente ne ha, quindi, falsato l'attendibilità, comportando una grave illegittimità nella procedura selettiva *de qua* e la violazione dei suoi interessi legittimi.

Alla luce delle gravi irregolarità rilevate nel test, che hanno pregiudicato l'esito/punteggio della prova di parte ricorrente, Codesto Collegio dovrà annullare gli atti amministrativi impugnati in epigrafe e disporre l'immediata attribuzioni alla Prof. Battiato di **ulteriori 0,4 punti**, così per **un punteggio totale di 7.3.**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

ex art. 55 c.p.a.

Le considerazioni innanzi svolte impongono l'adozione di idonee misure cautelari essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento *ex art. 55 c.p.a.*

Non occorre indugiare circa la presenza del *fumus boni iuris* giacché i motivi di illegittimità esposti, ed a cui ci si riconduce, non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze mosse, consentendo, conseguentemente, di ritenere rilevante la probabilità di accoglimento della domanda principale.

Del pari esistente è l'ulteriore elemento del *periculum in mora*.

È palese, infatti, come il mancato accoglimento della istanza cautelare avrebbe per la ricorrente conseguenze molto gravi.

In particolare, si rappresenta che il riconoscimento dell'ulteriore punteggio di 0,40 punti, garantirebbe alla Prof. Battiato un migliore collocamento in graduatoria all'esito del corso/concorso, così da porla in condizione di operare una scelta della sede ventura di lavoro più consona alle proprie esigenze.

Ed infatti, nelle more del giudizio di merito si consoliderebbe la posizione dei soggetti che hanno conseguito una valutazione maggiore, anche in ordine all'assegnazione delle sedi, definitivamente precludendo alla ricorrente di potere scegliere la sede di suo gradimento in base all'eventuale punteggio ottenuto; con il concreto rischio di dover rinunciare alla funzione auspicata nel caso di assegnazione di una sede non gradita alla ricorrente.

È dunque evidente il danno irreparabile che la ricorrente subirebbe in mancanza dell'auspicato provvedimento cautelare.

Con riferimento al dovuto bilanciamento degli interessi, è dunque chiaro come a fronte di un danno irreparabile che l'istante, come rappresentato, subirebbe, la P.A. non patirebbe alcun danno dall'eventuale accoglimento della domanda cautelare che attribuisse alla Battiato l'ulteriore punteggio.

Per quanto sopra esposto si

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e per l'effetto voglia:

- **In via cautelare**, sospendere i provvedimenti impugnati ed accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 0.40 punti per le ragioni di cui *supra*;
- **Nel merito, annullare, in parte qua**, i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, per i motivi sopra esposti, dichiarandoli illegittimi.
- Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6-bis, D.P.R. 115/2002, si dichiara che per la presente controversia, vertendosi in materia di concorso pubblico impiego, è dovuto un contributo unificato nella misura di Euro 325,00.

INDICE ATTI

Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico, i seguenti documenti:

- 1) Prova scritta Battiato;
- 2) Comunicazione esito/punteggio prova scritta.

Catania – Roma, 2 luglio 2024

Avv. Giovanni Ferraù

(sottoscrizione digitale)